

San Gregorio di Catania, 11/01/2018

Spett.le **ORDINE DEI MEDICI VETERINARI PROV. DI CATANIA**
VIA PASSO GRAVINA, 195
95125 CATANIA (CT)

c.a. **DOTT. RUSSO -DOTT.SSA BATA**

Oggetto: **CONVENZIONE "Associati ORDINE DEI MEDICI VETERINARI PROV. DI CATANIA" per Verifica obbligatoria degli impianti elettrici ai sensi del D.P.R. 462/01.**

Gentile Associato,

come forse di Sua conoscenza è entrato in vigore il 23 gennaio 2002 il **D.P.R. n° 462/01**,
"Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi". In ottemperanza a tale decreto tutti i datori di lavoro sono tenuti a sottoporre a verifica periodica di legge i propri impianti elettrici.

In caso di inadempienza sono previste sanzioni penali e/o civili.

L' ORDINE DEI MEDICI VETERINARI PROV. DI CATANIA ha stipulato una convenzione con la **VIEM S.r.l.**, alla quale riconosce il ruolo di punto di riferimento per le verifiche ai sensi del D.P.R. 462/01. Agli associati sono garantite ottime condizioni economiche, ed i vantaggi specificati nella Convenzione.

Nella speranza di poter contribuire alla Sua sicurezza ed a quella dei suoi associati, restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o necessità in merito.

Distinti saluti



VIEM S.r.l.
Via Tevere, 106/108
95027 -San Gregorio di Catania
Tel./Fax 095.7221827

Direttore Commerciale
Giuseppe Tosto
Tel.Fax 0952868828
E-mail: g.tosto@viem.it
Mobile +39 3467036709

Per l' **ORDINE DEI MEDICI VETERINARI PROV. DI CATANIA**

Il Presidente
Dott. Russo

San Gregorio di Catania, 11/01/2018

Spett.le **ORDINE DEI MEDICI VETERINARI PROV. DI CATANIA**
VIA PASSO GRAVINA, 195
95125 CATANIA (CT)

c.a. DOTT. RUSSO – DOTT.SSA BATA

Oggetto: Listino DPR 462/01 Verifiche Impianti di Messa a Terra

LISTINO PREZZI VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI TERRA		
Verifica periodica dell'impianto di terra ai sensi del D.P.R. 462/01 al servizio dell'impianto elettrico alimentato con tensione fino a 1000V, con potenza totale disponibile (ricavabile dalla bolletta o dai contratti di fornitura emessi dall'ente distributore di energia elettrica) compresa nei seguenti intervalli:		
Potenza disponibile	Listino Prezzi €	Listino convenzione €
Fino a 10 kW	180,00 + IVA	140,00 + IVA
11-20 kW	220,00 + IVA	180,00 + IVA
21-30 kW	280,00 + IVA	220,00 + IVA
31-50 kW	320,00 + IVA	270,00 + IVA

Il servizio offerto da Viem comprenderà un pacchetto di servizi onnicomprensivo dedicato all'azienda che offra i seguenti vantaggi:

- 1. priorità nell'esecuzione della verifica*
- 2. attività di gestione delle verifiche programmate mediante un software dedicato alla gestione delle scadenze e conseguente generazione in automatico delle commesse di verifica.*
- 3. nessuna applicazione di extra prezzo per verifiche richieste con urgenza in caso di impianto con periodicità già scaduta.*
- 4. supporto tecnico - normativo per assistenza in caso di contestazione da parte degli Organi di vigilanza (Asl, Inail ex Ispesl, Ispettorato del Lavoro, Nas.*

Cordiali saluti.

GIUSEPPE TOSTO
Direttore Commerciale

Verifiche Impianti

- **Allegati: Autorizzazione Ministeriale Viem S.r.l. – D.p.r. 462/01**



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2002 ed in particolare l'articolo 4, comma 2 e l'articolo 6, comma 2, nonché l'articolo 7;

VISTO la direttiva 11 marzo 2002 del Ministro delle Attività Produttive pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002;

VISTA la norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione";

VISTA l'istanza con la quale l'organismo "VIEM S.r.l.", con sede in San Gregorio di Catania (CT) - Via Tevere n. 106/108, richiede il rinnovo dell'abilitazione a svolgere funzioni di verifica di parte terza, secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 tipo A, su installazioni ed impianti indicati nel Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462;

VISTO il decreto direttoriale 23 febbraio 2011;

CONSIDERATO che la documentazione prodotta dall'organismo "VIEM S.r.l." è conforme a quanto previsto nella sopra citata direttiva del Ministro delle Attività Produttive dell'11 marzo 2002;

DECRETA

Art. 1

L'abilitazione concessa con decreto direttoriale 23 febbraio 2011, all'Organismo "VIEM S.r.l.", con sede in San Gregorio di Catania (CT) - Via Tevere n. 106/108 a svolgere funzioni di verifica di parte terza secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 tipo A, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 è rinnovata per ulteriori

mm





anni cinque, a decorrere dalla data del presente decreto, per le seguenti tipologie di impianto:

- installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;
- impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V;
- impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

Art. 2

Il rinnovo dell'abilitazione ha durata quinquennale.

Art. 3

1. Qualora venisse accertato, anche a seguito di visita di controllo, il mancato possesso o il venir meno dei requisiti richiesti di imparzialità, di indipendenza e di integrità, si procede, previa contestazione degli addebiti, alla revoca dell'abilitazione.
2. In caso di accertata violazione degli altri criteri generali per il funzionamento previsti dalla citata norma tecnica ISO/IEC 17020 si procede, previa contestazione degli addebiti, alla sospensione dell'abilitazione per un periodo massimo di trenta giorni. In caso di recidiva si procede alla revoca dell'abilitazione.
3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica Div. XIII.

Art. 4

Con periodicità annuale l'Organismo trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Div. XIII, un rapporto

m

in copia dell'
all'originale

[Signature]



dettagliato dell'attività svolta nonché sui corsi di aggiornamento tecnico fatti seguire al proprio personale con l'indicazione del numero dei partecipanti.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 12.3 FEB. 2016

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)



**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n.462
(G.U. 08.01.2002, n. 6)**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 settembre 1959 recante attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11 dicembre 1959; Vista la normativa tecnica comunitaria UNI CEI; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, concernente regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001; Sentita la Conferenza Stato-regioni il 22 marzo 2001; Acquisito il parere della Camera dei deputati - XI commissione, e del Senato della Repubblica - XI commissione, approvati nelle sedute, rispettivamente, del 26 luglio 2001 e del 1 agosto 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle attività produttive, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;

E m a n a

il seguente regolamento:

Capo I : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i **procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.**
2. Con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, sono dettate disposizioni volte ad adeguare le vigenti prescrizioni in materia di realizzazione degli impianti di cui al comma 1. In particolare, tali decreti individuano i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici di messa a terra e gli impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione

Capo II: IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

Art. 2: Messa in esercizio e omologazione dell'impianto

1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la **dichiarazione di conformità** ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.
2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la **dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.**
3. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata allo stesso.

Art. 3: Verifiche a campione

1. L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all'ASL o ARPA.
2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall'ISPESL, d'intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri: a) localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui è situato l'impianto; b) tipo di impianto soggetto a verifica; c) dimensione dell'impianto.
3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Art. 4: Verifiche periodiche - Soggetti abilitati

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Capo III : IMPIANTI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

Art. 5: Messa in esercizio e omologazione

1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non può essere effettuata prima della verifica di conformità rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma 2.
2. Tale verifica è effettuata dallo stesso installatore dell'impianto, il quale rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.
3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
4. L'omologazione è effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.
5. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 3 è presentata allo

sportello.

6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Art. 6: Verifiche periodiche - Soggetti abilitati

1. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonchè a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA od ad eventuali **organismi individuati dal Ministero delle attività produttive**, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Capo IV :DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

Art. 7: Verifiche straordinarie

1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dagli **organismi individuati dal Ministero delle attività produttive**, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.
2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di: a) esito negativo della verifica periodica; b) modifica sostanziale dell'impianto; c) richiesta del datore del lavoro.

Art. 8: Variazioni relative agli impianti

1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio competente per territorio dell'ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.

Capo V : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 9: Abrogazioni

1. Sono abrogati: a) gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; b) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 settembre 1959, nonchè i modelli A, B e C allegati al medesimo decreto.
2. I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento.
3. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

Art. 10: Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 2001

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattoni, Ministro per la funzione pubblica Marzano,
Ministro delle attività produttive
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Sirchia, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 170